

Roma, 12 novembre 2025

Circolare n. 236/2025

Oggetto: Notizie in breve.

Codice civile – Obbligo per gli amministratori di imprese di comunicare la propria PEC al registro delle imprese – Indicazione operative – Come è noto, il cd *DL sicurezza lavoro* (art.13 c.3-4 del DL n.159/2025) ha previsto che l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria (il cui termine è fissato al 31 dicembre 2025) sia ottemperato dall'amministratore unico o dall'amministratore delegato o, in mancanza, dal Presidente del consiglio di amministrazione, restringendo il perimetro dei soggetti rispetto a quanto previsto in precedenza della *Legge di Bilancio 2025*; Unioncamere (Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ha pubblicato un documento in cui sono forniti chiarimenti e indicazioni sulle modalità operative, le scadenze e la sanzioni di tale obbligo – Nota Unioncamere del 10.11.2025.

Prezzo gasolio auto al 10 novembre 2025 (fonte Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica)
euro/litro

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,724	0,632	0,298	1,654	+ 0,022	- 0,018

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [232/2025](#)
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

DOMICILIO DIGITALE / PEC AMMINISTRATORI

L'articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «**nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione**».

Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di **amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell'amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione**.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta tale carica.

Persone soggette all'obbligo

La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Non sono, pertanto, soggetti all'obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.)



In particolare, si applica a:

1. coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente;
2. coloro che già ricoprono tali cariche al 31/10/2025.

Soggetti obbligati

Coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'obbligo della comunicazione è in capo all'impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.

Termine

- Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale **dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina**, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell'informazione, l'ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
- Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il **31/12/2025**.

Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all'articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).

Domicilio digitale/PEC da indicare

Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta la carica.



Diritti di segreteria e imposta di bollo

Nel caso di presentazione della **sola** comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori - senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza **si applica l'esenzione del diritto di segreteria e dell'imposta di bollo.**

Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l'imposta di bollo sono dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento principale oggetto di iscrizione.

La comunicazione del domicilio digitale - in via facoltativa - di ulteriori soggetti con cariche societarie resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo.

AVVERTENZE

Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.